

N. R.G. 3/2020

Tribunale Ordinario di Mantova

**Seconda Sezione
Ufficio Fallimenti**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi	Giudice Rel.
dott. Francesca Arrigoni	Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **3/2020**
promosso da:

**CAVICCHINI COSTRUZIONI GENERALI di CAVICCHINI
GAETANO & C. S.N.C.**, assistita dall'avv. ANGIOLILLO GIUSEPPE per
delega apposta in calce al ricorso, con domicilio eletto in MANTOVA, via
Valsesia, 59 presso il difensore, ha emesso il seguente
DECRETO

- considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 20-1-2020, la
società **CAVICCHINI COSTRUZIONI GENERALI di CAVICCHINI
GAETANO & C. S.N.C.** con sede in Bagnolo San Vito, via del Lavoro, 25, ha
proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo



riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

- tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, la delibera assembleare, l'elenco dei creditori e il contratto d'affitto d'azienda;
- rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo;
- considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (risultando superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;
- osservato che la domanda risulta sottoscritta solo dal legale ciò che è consentito in questa fase (cfr. Cass. 4-9-2017 n. 20725; Cass. 12-1-2017 n. 598) rammentandosi che la proposta e il piano dovranno essere sottoscritti anche dai legali rappresentanti e che è stata allegata la delibera assembleare prevista dall'art. 152 l.f.;
- rilevato che la società ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;
- valutato che è pendente procedimento per la declaratoria di fallimento n. 151/19 R.I.F. sicché il termine massimo concedibile è di giorni 60;
- considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;



- ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di straordinaria amministrazione, nominare un commissario giudiziale individuato nel dott. Antonio Pavesi, avendone i requisiti di legge;

concede

alla società CAVICCHINI COSTRUZIONI GENERALI di CAVICCHINI GAETANO & C. S.N.C. (C.F.: 01460070202) con sede in Bagnolo San Vito, via del Lavoro, 25, termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo p.e.c. dei creditori medesimi;

dispone

che la società depositi mensilmente una relazione in cui riferisca in ordine all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

- nomina quale commissario giudiziale il dott. Antonio Pavesi;



- stabilisce il termine di giorni quindici entro il quale la società ricorrente dovrà depositare presso la cancelleria del Tribunale la somma di € 6.500,00 per le spese di procedura.

Si comunichi.

Mantova, 23 gennaio 2020.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA
Deposita in cancelleria telematicamente
28 GEN 2020

